



COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO

Provincia di Oristano

Via Maria Doro n. 5 – 09080 Villa Sant'Antonio
mail: ufficio.protocollo@comune.villasantantonio.or.it
pec: protocollo@pec.comune.villasantantonio.or.it
web. www.comune.villasantantonio.or.it
Tel. 0783/964017 – 0783/964146 fax 0783/964138
P.I./C.F. 00074670951

COPIA

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO

N. 25 DEL 09-03-2017

OGGETTO: CIG ZC91DBCFCFCE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INVIO POSTALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA - DETERMINA A CONTRARRE - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- Lo Statuto Comunale;
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, *Testo unico sull'ordinamento degli enti locali*;
- La Deliberazione G.C n. 32 del 06/05/2016, di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2016, bilancio triennale e relazione previsionale e programmatica 2016-2018;
- La Deliberazione C.C n. 20 del 30/05/2016, di approvazione del bilancio di previsione 2016, bilancio triennale e relazione previsionale e programmatica 2016-2018;
- Il Decreto Sindacale n° 2 del 11/01/2017, di nomina del Responsabile Servizio Amministrativo – Servizio Sociale e Servizio Demografico;

Dato atto che:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Procedimento, Rag. Rosalba Sanna;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse;

Visto il Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 2445, che differisce al 31.03.2017, il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2017;

Dato atto che questo Ente, non avendo ancora approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2017, si trova ad operare in regime di Esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.lgs 267/2000;

Premesso che il servizio postale costituisce un'attività fondamentale al funzionamento di tutti i servizi dell'Ente ed all'espletamento delle sue attività istituzionali;

Dato atto che il Comune di Villa Sant'Antonio, ha sottoscritto un conto contrattuale con le Poste Italiane Spa utilizzato per la spedizione e corrispondenza postale, conto individuato con il n.

30070844-001, sostituito con il nuovo conto contrattuale nr. 30070844-002, che ricade nella categoria dei conti di credito privati ordinari;

Atteso che, per la spedizione della corrispondenza degli uffici comunali, vengono utilizzati dei contenitori chiamati "bolgette", mediante consegna all'Ufficio postale ubicato nel Comune di Villa Sant'Antonio, che a sua volta ne dispone l'inoltro al centro di smistamento territorialmente competente;

Ritenuto che le spese postali siano da ricomprendere fra le operazioni indispensabili per una normale ed ordinaria gestione al fine di evitare inefficienze nei servizi prestati dall'Ente;

Dato atto che le spese di spedizione non sono né certe né prevedibili, in quanto legate alla produzione della corrispondenza che ciascun ufficio può generare, giornalmente, nell'ambito dei propri procedimenti e pertanto le stesse possono essere solo ed esclusivamente preventivate, e che la quantificazione dei costi può essere accertata solo successivamente all'atto dell'emissione degli estratti conto emessi da Poste Italiane;

Atteso che occorre procedere, anche per l'anno 2017, all'affidamento del servizio postale per la spedizione della corrispondenza in partenza per il Comune di Villa S. Antonio, fino al 31.12.2017;

Preso atto della liberalizzazione del servizio in oggetto: *Il mercato interno dei servizi postali è stato aperto alla concorrenza grazie ad un graduale processo di liberalizzazione avviato dal legislatore comunitario nel 1997, con la direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio). La direttiva in parola è stata successivamente modificata da altre due direttive, emanate nel 2002 e nel 2008. La direttiva del 2002, ossia la 2002/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità, è stata recepita in Italia dal decreto legislativo 23 dicembre 2003 n. 384 (Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità). La direttiva del 2008, vale a dire la 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (c.d. terza direttiva postale) è stata recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 (Attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE). Quest'ultimo decreto legislativo ha portato a compimento la riforma del mercato interno dei servizi postali delineata dalla legge 4 giugno 2010, n. 96. Pertanto, dal 1° gennaio 2011 anche l'Italia non ha più potuto concedere o mantenere in vigore diritti esclusivi per la fornitura di servizi postali;*

Il d.lgs. 58/2011 ha inoltre ridefinito l'ambito del servizio universale, nel quale continuano ad essere compresi la posta fino a 2 kg; i pacchi fino a 20 kg; le raccomandate e le assicurate; la c.d. posta massiva (comunicazioni bancarie, bollette e bollettini di pagamento, ecc.), esclusa la pubblicità diretta per corrispondenza. In conformità a quanto stabilito dalla terza direttiva postale, diritti esclusivi il d.lgs. 58/2011 ha abolito altresì la residua quota di monopolio in favore del fornitore del servizio universale, che il novellato art. 23 dello stesso d.lgs. 261/1999 ha individuato in Poste Italiane S.p.A. per i successivi 15 anni, vale a dire fino al 30 aprile 2026. A Poste, quale fornitore del servizio universale, è stato lasciato il monopolio sulle notificazioni degli atti giudiziari e su quelle relative alle violazioni del codice della strada;

Atteso che a seguito del processo di liberalizzazione del settore poste, il mercato è stato aperto alla concorrenza di nuovi operatori, con graduale riduzione dell'area di monopolio riservata alla società

concessionaria Poste Italiane; restano però affidati in esclusiva a Poste Italiane SpA, per esigenze di ordine pubblico, le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti relativi alle violazioni del codice della strada, altresì il servizio universale sino al 2026;

Richiamati:

- L'art. 23-ter del D.Lgs. 90/2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), che stabilisce che *“Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.”*
- L'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 secondo cui *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma e' causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.”*
- l'art. 1, comma 450, della legge 296/2006 che prevede *“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. (...);*
- L'art. 36 rubricato *“Contratti sotto soglia”* del D.Lgs. 50/2016 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* secondo cui *“1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. 2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di*

operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati; d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.”

- l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “*Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza*”;

Verificato d'ufficio, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge numero 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, L. 296/2006, che non vi sono in atto convenzioni attive stipulate da Consip relative alla tipologia di servizio specificata;

Precisato che Poste Italiane è obbligata, sino al 2026, ad erogare su tutto il territorio nazionale il servizio UNIVERSALE che consiste: • raccolta, trasporto, smistamento di invii postali fino a 2 Kg; raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di pacchi postali fino a 20 Kg; • i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati;

Preso atto inoltre che gli operatori del Settore Servizi Postali si trovano in condizioni di svantaggio competitivo conseguente all'esenzione IVA di cui Poste beneficia in qualità di gestore del servizio universale; Il vantaggio lamentato dai concorrenti sarebbe controbilanciato dall'impossibilità di modificare unilateralmente le condizioni tariffarie che Poste Italiane in virtù dello status di gestore universale, in quanto le tariffe delle prestazioni sono determinate dall'Autorità di regolamentazione, che definisce altresì i parametri di separazione contabile e procede alla verifica del costo netto del servizio universale;

Constatato, dunque, che il minor costo per l'amministrazione relativamente al servizio in oggetto è riscontrabile nel Servizio Universale erogato da Poste Italiane;

Considerato che il comma 1 dell'art. 120 D.Lgs 50/2016 dispone che sono assoggettate al Capo I Titolo VI del suddetto D.Lgs i “servizi postali” e “altri servizi diversi da quello postale”;

Ritenuto, quindi, dover procedere all'affidamento del Servizio di “invio postale” escluso dalla applicazione dell'art.120 D.Lgs 50/2016, ai sensi del comma 2 lett.a) del suddetto articolo;

Rilevato che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. vi è il ricorso al mercato elettronico attraverso il portale “acquistinretepa.it”, portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione;

Preso atto che sul ME.PA. è attiva l'iniziativa di interesse, e che l'acquisizione dei servizi può avvenire mediante RDO o Trattativa diretta;

Ritenuto quindi di procedere mediante Trattativa diretta MPEA, provvedendo a perfezionare l'iter di acquisto nelle forme del mercato elettronico on line con firma digitale;

Tenuto conto che tra i fornitori del servizio in oggetto è presente Poste Italiane s.p.a. con socio Unico, già gestore del servizio universale fino al 30.04.2026 ai sensi del D.Lgs 58/2011 e pertanto affidataria dei servizi di notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti relativi alle violazioni del codice della strada;

Richiamati :

- La determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 07/07/2011;
- La Legge 136/2010 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari";
- L'art. 16-bis, comma 10, D.L. n. 185/2008, così come modificato dalla Legge n. 2/2009 e la circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2010 in materia di "Documento Unico di Regolarità Contributiva";
- L'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e l'art. 1, comma 449, della Legge 296/2006 in materia di acquisti centralizzati;
- L'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui "Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: (...)";
- L'art. 108 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita "Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione";

Rilevato:

- che la fornitura in questione è disciplinata dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria merceologica del mercato elettronico Consip dei beni acquistati;
- che il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario della procedura negoziata al fine dell'affidamento ad esso, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266/2002;
- che al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario;

Dato atto che ai sensi dell'art. 7 c. 3 del D.L. 187/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il Codice Identificativo gara attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: ZC91DBCFCE;

Richiamati:

- l'art. 192 comma 1 del D.lgs 267/2000, il quale dispone *La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*
 - a) *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
 - b) *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*
 - c) *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.*
- L'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016, *il quale stabilisce che Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,*

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Ritenuto pertanto opportuno:

- avviare trattativa diretta sul portale MEPA per l'affidamento del Servizio Postale Universale, per la spedizione corrispondenza per l'anno 2017 invitando allo scopo la Società Poste Italiane s.p.a. per l'importo di € 1.600,00, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. A) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
- prenotare la spesa di € 1.600,00 quale importo a base d'asta per la presente procedura;
- nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss della L.241/1990, e art.10 del Dlgs. 163/2006 la dipendente Rosalba Sanna – ufficio amministrativo;

Dato atto che ai sensi dell'art. 163 del DPR 267/2000, la suddetta spesa non è frazionabile in quanto a carattere continuativo necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Visto l'art. 153, comma 5, d.lgs. 18.08.2000 n. 267, che testualmente recita, *Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali vengono resi i pareri di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione ed apposto il visto di regolarità contabile sulle determinazioni dei soggetti abilitati. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;*

Dato atto che ai sensi dell'art. 5, comma 4 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2013, non viene formalmente espresso il parere di regolarità amministrativa in quanto si ritiene espresso attraverso la sottoscrizione con la quale si perfeziona l'atto;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di procedere per l'affidamento del servizio di invio postale, fino al 31/12/2017;

Di indire, per quanto sopra esposto, la procedura sotto soglia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 da espletare mediante Trattativa diretta sul ME.PA. per l'affidamento del Servizio di invio postale invitando allo scopo la Società Poste Italiane s.p.a. con socio Unico p.i. 01114601006 e ponendo a base d'asta l'importo di € 1.600,00 per il servizio sopramenzionato fino alla data del 31/12/2017;

Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che:

- il fine che si intende perseguire con il contratto è garantire l'invio della corrispondenza;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di invio postale;
- la forma del contratto è la sottoscrizione dell'ordine in formato digitale secondo la procedura prevista nel mercato elettronico on line;
- la modalità di scelta del contraente è la procedura sotto soglia ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 da espletare mediante Trattativa diretta sul ME.PA.;
- la durata del contratto ha scadenza al 31.12.2017;

Di quantificare presuntivamente in Euro 1.600,00 l'importo della spesa complessiva;

Di provvedere alla prenotazione di impegno della somma di € 1.600,00, sul capitolo 1049 sul predisponendo Bilancio di esercizio 2017, dove risulta una disponibilità previsionale di € 1.600,00.;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 163 del DPR 267/2000, che la suddetta spesa non è frazionabile in quanto a carattere continuativo necessario per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Di dare atto che l'esigibilità della suddetta prestazione è al 31.12.2017;

Di trasmettere il presente atto al Servizio finanziario dell'Ente per gli adempimenti di propria competenza;

Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.lgs 267/2000;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 5, comma 4 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31/01/2013, non viene formalmente espresso il parere di regolarità amministrativa in quanto si ritiene espresso attraverso la sottoscrizione con la quale si perfeziona l'atto;

Di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss della L.241/1990, e art.10 del Dlgs. 163/2006 la dipendente Rosalba Sanna;

Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line del Comune per giorni 15 consecutivi, secondo quanto disposto dall'art. 32 della legge n. 69/2009, e art. 124 del D.lgs 267/2000***

Il Responsabile del Servizio
F.to Elisa Ercoli

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA**

Ai sensi degli artt. 153, 183 e 184 del D.lgs 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria della presente determinazione che pertanto, diventa esecutiva in data odierna.

Esito :Favorevole

Villa Sant'Antonio, li 13-03-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Ardu Rossella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo www.comune.villasantantonio.or.it per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
F.to Elisa Ercoli

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.

Il Funzionario

Villa Sant'Antonio li